

N. R.G. 2017/425



TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Fermo
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in data 28 Settembre 2017, osserva:
dal ricorso si apprende che:

Il ricorrente veniva assunto a tempo indeterminato con decorrenza
2.7.2012 dalla _____ con mansioni di Progettista/Sistemista
Senior, 7[^] livello contrattuale, CCNL Metameccanica – Industria, come da
lettera assunzione del 2.7.2012 e alle altre condizioni previste nella stessa e
nella precedente lettera di impegno per assunzione con contratto a tempo
indeterminato senza data ma sottoscritta pochi giorni prima, tra le quali la
previsione di un consistente pacchetto di Stock Options pari allo 0.8% del
capitale sociale della società. Negli anni successivi, parallelamente alla crescita dell'azienda, alla
quale

concorreva pienamente (il suo n.ro di matricola è il n. 2), la sua mansione
diventava quella di Direttore delle Operazioni, livello 8[^]-quadro. In tale
posizione è responsabile dei settori acquisti, magazzino, produzione e
assistenza, coordinando un gruppo di lavoro composto di altre 11 persone, e
precisamente: un collaboratore nell'ufficio acquisti, un responsabile di
produzione, 4 esperti nella produzione, 3 persone in formazione nella
produzione, 1 magazziniere in formazione, 1 esperto in service. Svolgendo
questa attività centra sempre gli obiettivi aziendali prefissati e ottiene il 100%
dei premi di produzione previsti sia nel 2015 che nel 2016. E' evidente che si tratta di un dirigente
che ricopre un ruolo di vertice nell'organizzazione e quindi svolge mansioni apicali nel campo
settore acquisti magazzino, produzione e azienda; in sostanza, tutto è fuorché uno pseudodirigente.
Già per questo il suo licenziamento non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti
individuali di cui agli articoli uno e 3 legge 604/66, ma è necessaria e sufficiente una motivazione.
La nozione di giustificatazza, che non corrisponde al giustificato motivo o alla giusta causa, può
fondarsi su ragioni ascrivibili al dirigente. Ora, un dirigente di cui venga messa in dubbio la visione
strategica di ampio respiro, che reagisca affermando che se si fa male lui si fanno male tanti in
azienda, e che non può essere tranquillamente messo da parte a differenza di altra persona licenziata
poco tempo prima dalla azienda con cui fu trovato un accordo, effettivamente pone in essere
strategie di tipo intimidatorio ricattatorio, cui si aggiungono pesanti apprezzamenti riguardo
l'amministratore unico della azienda. Sicuramente attribuibile al ricorrente è la frase mettili in
allerta come sai fare bene tu, esibita attraverso la registrazione di una chat Whatsapp della moglie
dell'amministratore unico. I sistemi di navigazione inerziale sono impiegati su molti tipi diversi di
veicoli, inclusi gli aeroplani, i sottomarini ed i missili guidati. Quest'anno pare pacifico che
abbia avuto un boom nel fatturato, ed al momento dei fatti che hanno indotto
al licenziamento l'amministratore unico si trovava a concludere importanti affari in Turchia;
ultimamente _____ ha investito in un macchinario che la rende autonoma per la produzione di
bobine. E' evidente che una azienda in quel ramo ha più di un motivo di temere minacce, velate o
esplicite, da parte del responsabile produzione e magazzino. Accorciare la catena di produzione con
molti costi, se dal punto di vista economico può essere un grande azzardo, può avere il suo

significato nel voler escludere il maggior numero di partners possibili dalla produzione di sistemi molto costosi che hanno intuitivamente clienti che non si ha piacere si sappia troppo in giro quali sono. Va da sé quindi che anche non condividere appieno la vision dell'amministratore unico in settore che ha la mission nel creare sistemi di navigazione e puntamento nella industria bellica, almeno come impiego principale nei sistemi di navigazione inerziale, è un motivo che rappresenta quella giustificatezza necessaria e sufficiente ai fini del licenziamento di quello che nei fatti è un dirigente apicale; soprattutto se lui ha o crede di avere strumenti potenti di pressione per rendere la propria posizione inattaccabile all'interno dell'azienda. Ed allora, anche un banale litigio sulle ferie, seguito dalla dissimulazione che nulla sia successo (episodio della sigaretta presa al ricorrente), preceduto su un acceso diverbio a proposito della mancanza di visione in grande sulla mission della azienda, può e deve rappresentare quella mancanza di fiducia e coesione che una azienda votata alla produzione di costosi strumenti che servono la industria bellica e prevedono di ampliare il loro giro di affari a seguito di una fiera in Turchia deve avere al suo interno per poter sfruttare appieno il momento, che può apparire irripetibile in questa particolare congiuntura storica. Va da sé che non occorre troppa fantasia per comprendere cosa voglia dire il non mi faccio male da solo; ed anche il riferimento alle stock options, per cui in sede di trattative il ricorrente ritiene abbia diritto per la liquidazione a fini transattivi per alcune centinaia di migliaia di euro, assume un preciso significato, tale da escludere nel caso concreto la invocata applicazione della tutela reintegratoria. Nel caso di specie risulta essere stata rispettata la garanzia procedurale prevista per legge, e le contestazioni sono state sufficientemente chiare e precise; ed in particolare nelle giustificazioni addotte il ricorrente ha ribadito di non sentirsi in pericolo perché la sua situazione era diversa rispetto a quella della dipendente allontanata, e di aver vissuto come mobizzante quanto riferitogli dall'amministratore unico e dalla moglie. Ora, a parte la pretesa di voler considerare agosto mese di chiusura della attività (e qui ci si sente di condividere appieno quanto affermato nelle mails dell'amministratore unico in quanto la peculiare attività della azienda non consente di considerare agosto mese di chiusura estiva, soprattutto con la situazione geopolitica venutasi a creare proprio nell'ultimo mese di agosto), non sono state contestate le frasi, ma ne è stata contestata, nella risposta organizzata dal dipendente, la valenza intimidatoria; valenza che però non può seriamente essere messa in dubbio in una azienda che produce parti per aerei e missili, per cui quindi gli argomenti "per far male a tanti in azienda" verosimilmente non mancano. La tempestività della contestazione va valutata in concreto con la necessità di controllare cosa avesse o potesse avere in mano il ricorrente per mettere pressione alla azienda, per cui nel caso di specie va dichiarata sussistente; e pertanto non può essere valutato il comportamento dissimulatorio e finto amichevole (ti ho fregato una cicca disse la moglie dell'amministratore unico) come segno di voler considerare il comportamento del ricorrente come non grave. Non resta pertanto che respingere il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori e rimborso forfetario 15%.

Fermo, 30 Settembre 2017

Il Giudice Pietro Merletti

